

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1092 del 31/12/2021

OGGETTO:

PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 9 MESI DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022. CIG 667615488F

PROPONENTE: PROVVEDITORATO ECONOMATO
Il Dirigente Responsabile: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA
Il Funzionario istruttore: LOSI FRANCESCO

Fascicolo n. 327 - 0 Anno 2020
Titolario 01 - 06 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: S

RICHIAMATA la deliberazione n. 453 del 26 maggio 2021, con cui l'ASST Nord Milano ha autorizzato la proroga del contratto relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Temporary S.p.A., per la durata di 7 mesi dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nelle more delle indicazioni da parte di ARIA in ordine all'attivazione di una convenzione relativa al servizio in questione;

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità con le seguenti comunicazioni ha dichiarato l'epidemia da COVID-19:

- in data 30 gennaio 2020, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATI:

- tutti i DPCM, le Ordinanze Ministeriali, i Decreti legge, le Ordinanze della Regione Lombardia, emanati sino ad oggi recanti misure urgenti ed attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- da ultimo, il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria a seguito della pandemia da Covid-19 fino alla data del 31 marzo 2022;

PRESO ATTO, in ogni caso, delle disposizioni nazionali e regionali relative al contenimento della diffusione del Covid19, che determinano un notevole incremento delle attività sanitarie, amministrative e tecniche per gli Enti Sanitari, coinvolti in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria in corso, ivi compresa questa ASST;

CONSIDERATA, in funzione dell'imminente scadenza contrattuale alla data del 31 dicembre 2021, la necessità di garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità a salvaguardia del corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali;

RICHIAMATA la DGR 29 gennaio 2021, n. XI/4232 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - Quadro economico programmatico", che nell'Allegato 2 "Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema Socio-Sanitario Regionale", conferma l'obiettivo di garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancisce l'obbligo per gli Enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, così come costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della medesima Legge;
- l'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, richiamando tutta la pregressa normativa in materia, ribadisce che gli Enti del Servizio sanitario regionale ricorrono a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per l'adesione alle convenzioni stipulate dalle stesse;

ACCERTATO che alla data di adozione del presente provvedimento:

- non sussistono convenzioni attivate da Consip S.p.A. o da ARIA S.p.A. per l'acquisizione del servizio in oggetto cui poter far ricorso, come verificato sulle rispettive piattaforme;
- non sussistono Sistemi Dinamici di Acquisizione o Accordi Quadro aggiudicati da ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. per l'acquisizione del servizio in oggetto cui poter far ricorso, come verificato sulle rispettive piattaforme;

VISTA la nota e-mail in data 12 novembre 2021 (prot. n. 32468/2021), con cui ARIA S.p.A. ha comunicato:

- l'annullamento da parte del TAR di Milano della procedura di gara "ARCA_2019_120 Gara per l'affidamento del servizio di fornitura di personale compreso personale temporaneo" diretta alla stipulazione della relativa convenzione;
- l'avvio delle valutazioni in ordine alle modalità di espletamento di una nuova procedura di gara avente ad oggetto il medesimo servizio;

PRECISATO che è prevista per il secondo semestre dell'anno 2022 la stipulazione della convenzione di ARIA "ARIA_2021_073 Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo", come si evince dal prospetto relativo allo stato di avanzamento delle procedure di gara della Centrale di Committenza regionale, pubblicato sul relativo portale telematico;

RILEVATO che, con nota PEC del 29 novembre 2021 (prot. n. 32662/2021) la U.O.C. Provveditorato Economato ha richiesto all'attuale contraente la disponibilità alla prosecuzione del servizio in proroga tecnica, per la durata di 9 mesi, dal 1° gennaio al 30 settembre 2022, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti ovvero a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione appaltante, nelle more dell'aggiudicazione di eventuali procedure di gara e/o dell'attivazione di convenzioni ARIA/Consip, riservandosi la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione di preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovesse intervenire l'aggiudicazione di una procedura di gara ovvero l'attivazione di una convenzione ARIA ovvero di una convenzione Consip aventi a oggetto il medesimo servizio; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;

RICHIAMATA la nota del 15 dicembre 2021 (prot.n. 32320/2021), con la quale la società Temporary S.p.A. ha comunicato la disponibilità alla proroga del servizio alla medesime condizioni economiche (margini di Agenzia) e contrattuali in essere, fermo il rimborso - ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 - degli oneri effettivamente sostenuti dalla stessa società in favore dei lavoratori;

DATO ATTO che l'importo presunto da corrispondere alla società affidataria per la prosecuzione del contratto è pari a € 1.659.000,00 IVA inclusa ed è annotato ai conti di bilancio dell'anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 settembre), come indicato nel parere contabile, conservato agli atti, e di seguito riportato:

- al conto economico n. 69.40.220 descrizione: "Altri costi personale ruolo sanitario":
€ 38.000,00 (sezione sanitaria)
- al conto economico n. 69.40.240 descrizione: "Personale interinale ruolo tecnico":
€ 252.000,00 (sezione sanitaria)
€ 112.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19)
- al conto economico n. 69.40.250 descrizione: "Altri costi personale ruolo amministrativo":
€ 475.000,00 (sezione sanitaria)
€ 670.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19)
€ 112.000,00 (sezione territoriale)

PRECISATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - ai sensi di quanto disposto all'art. 216, comma 1, del suddetto decreto legislativo e come da nota ANAC del 22 aprile 2016 e successive "FAQ sul periodo transitorio" del 8 giugno 2016, "*Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti (omissis) proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06;*
- la procedura in argomento è stata aggiudicata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, alla stessa si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel relativo D.P.R. 207/2010;

RITENUTO di confermare:

- quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato;
- quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione 15 ottobre 2019, n. 656, il dott. Gianfranco Galli, Responsabile del S.I.T.R.A.;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/am-

ministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a alla società Temporary S.p.A., con sede in Milano, Via Pergolesi, 8 – C.F. e Partita IVA 12288660157, per la durata di 9 mesi dal 1° gennaio al 30 settembre 2022, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti, nelle more dell'aggiudicazione di eventuali procedure di gara e/o dell'attivazione di convenzioni ARIA/Consip aventi a oggetto il medesimo servizio;
- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 1.659.000,00 IVA inclusa ed è annotato ai conti di bilancio dell'anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 settembre), come indicato nel parere contabile, conservato agli atti, e di seguito riportato:
 - al conto economico n. 69.40.220 descrizione: "Altri costi personale ruolo sanitario":
€ 38.000,00 (sezione sanitaria)
 - al conto economico n. 69.40.240 descrizione: "Personale interinale ruolo tecnico":
€ 252.000,00 (sezione sanitaria)
€ 112.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19)
 - al conto economico n. 69.40.250 descrizione: "Altri costi personale ruolo amministrativo":
€ 475.000,00 (sezione sanitaria)
€ 670.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19)
€ 112.000,00 (sezione territoriale)
- di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione di preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovesse intervenire l'aggiudicazione di una procedura di gara ovvero l'attivazione di una convenzione ARIA ovvero di una convenzione Consip aventi a oggetto il medesimo servizio; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;
- di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato;
- di confermare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione 15 ottobre 2019, n. 656, il dott. Gianfranco Galli, Responsabile del S.I.T.R.A.;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini